

Università degli Studi di Messina

Prot. n. 27985
del 29.4.2016
Tit./Cl. II/8
- Repertorio n. 156 /2016



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza dell'8 aprile 2016

XX - INCARICO ESTERNO RICORSO AL TAR PROVVEDIMENTO MIUR PROT. 4027 DEL 22.3.2016 ART. 1 COMMI 628-630 LEGGE 28/12/2015 N. 208.

L'anno 2016, il giorno 8 del mese di aprile, alle ore 9.50 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli organi collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente x	Assente ■
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente ■
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente x	Assente ■
4.	Dr. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente ■
5.	Dr. Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente ■
6.	Dr. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente ■
7.	Dr. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente ■	Assente x
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente ■	Assente x
9.	Sig. Laganà	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente ■
10.	Sig. Russo	Pierluigi	Componente	Presente x	Assente ■

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore Generale	Presente x	Assente ■
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente ■
3.	Prof. Cupaiuolo	Giovanni	Coordinatore del Collegio dei Prorettori	Presente x	Assente ■

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente ■	Assente x
2.	Dr.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente ■	Assente x
3.	Dr. Musella	Antonio	Componente	Presente x	Assente ■

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, concluso il dibattito come da separato verbale;

Vista la proposta di delibera concernente l'oggetto;

Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 Maggio 2012, e modificato con D.R. n.3429 del 30/12/2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12/01/2015;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di impugnare innanzi al TAR competente la nota n. 4027/16 del MIUR - Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore – al fine di evitare il pregiudizio derivante all'Università dall'applicazione dell'art. 1, c. 628 e 629, della l. n. 208/15, nei termini precisati nella medesima nota;
3. di dare mandato al Rettore di individuare un Avvocato del libero foro cui affidare il mandato di assumere la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Università degli Studi di Messina, determinandosi, nel caso, un conflitto d'interessi con lo Stato e la conseguente impossibilità di affidare l'incarico alla Difesa Erariale;
4. che i compensi dell'Avvocato eventualmente incaricato siano imputati al capitolo di bilancio delle spese legali, dovendo essere liquidati, con separato provvedimento, in ragione dell'attività svolta, tenendo conto dei valori minimi per la determinazione dei compensi professionali previsti dal D.M. 55/2014,
5. di dare mandato al Direttore Generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

Università degli Studi di Messina

Strutture richiedenti

Direzione Generale

Unità Speciale Servizi tecnici

Struttura proponente

Unità Organizzativa Affari legali e contenzioso

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione dell'8 aprile 2016.

Oggetto: Incarico Esterno Ricorso al TAR Provvedimento MIUR prot. 4027 del 22.3.2016 art.1 commi 628-630 Legge 28/12/2015 n.208

Premesso

- Il comma 628 dell'art. 1 l. n. 208/15 (legge di stabilità 2016) ha disposto che *“Le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016”*;
- Il successivo comma 629 ha previsto, inoltre, che il MIUR, *“Con apposito decreto ... procede alla individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme, anche eventualmente a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'esercizio finanziario 2016, alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro. ...”*;
- Il comma 630 ha autorizzato, pertanto, il Ministro dell'economia e delle finanze *“ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la somma di 30 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato”*;
- In data 23 marzo 2016 è stata assunta al n. 18891 del protocollo d'Ateneo la nota n. 4027 del 22.03.2016, con la quale il MIUR – Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore – in attuazione dei citati commi 628 e 629, ha quantificato i fondi assegnati all'Università di Messina per interventi di edilizia generale, dipartimentale ed edilizia sportiva universitaria a valere sugli stanziamenti statali nel periodo 1998-2008 non ancora completamente utilizzati al 31 dicembre 2014, pari ad € 2.762.011,50 per edilizia generale e dipartimentale ed € 10.015,00 per edilizia sportiva (v. allegato 1 alla nota n. 4027/16); contestualmente, il Ministero ha chiesto di attestare la conformità alle risultanze contabili rispetto ai dati del bilancio consuntivo 2014;

- Sulla vicenda, l'Unità speciale Servizi Tecnici ha relazionato con nota prot. n. 19938 del 30 marzo 2016 - e allegato la documentazione nella stessa richiamata - contestualmente evidenziando, fra l'altro, che l'Ateneo si è tuttavia già determinato ad impegnare e/o a spendere parte dei fondi, di cui adesso è stata prevista la restituzione al bilancio dello Stato, nel corso del 2015, ovvero in epoca successiva al 31 dicembre 2014, data alla quale è stata fissata la quantificazione delle somme di cui è richiesta la restituzione. In particolare, secondo quanto evidenziato nella citata nota, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di una palestra nei locali di piano terra di Palazzo Mariani (punto XIX, 23 febbraio 2015), gara già aggiudicata, e dei lavori di manutenzione ordinaria dei prospetti dell'edificio F del Plesso centrale universitario (punto XVIII-b, 25 settembre 2015), in via di imminente aggiudicazione, assicurando la copertura finanziaria sulla base della programmazione dei fondi di edilizia effettuata nell'anno 2015; inoltre, nel corso dell'anno, secondo quanto ancora riferito dall'Unità speciale, *“sono state sostenute spese per lavori relativi ad appalti ancora in corso di esecuzione”*. In conclusione, *“le somme indicate dal Ministero come ‘non impegnate’ e ‘non spese’ al 31.12.2014 risultano, all’attualità, sensibilmente inferiori, in ragione degli importi impegnati e pagati a partire dal 01.01.2015”*.

Considerato

- L'ingente pregiudizio cui l'Ateneo risulterebbe esposto ove fossero portate ad esecuzione le disposizioni di cui ai commi 628 e 629 dell'art. 1 l. n. 208/15, con l'imposizione del conseguente obbligo di restituzione di somme che, pur non spese al 31.12.2014, risultano essere state impegnate per lo svolgimento di gare d'appalto - aggiudicate o di imminente aggiudicazione - o spese nel corso del 2015;
- Che la norma di legge di cui si tratta risulta emessa in contrasto col divieto di retroattività della legge, codificato dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (*“La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*), principio costituente valore fondamentale di civiltà giuridica che, pur non opponendo un limite assoluto al legislatore se non in materia penale (in forza dell'art. 25 della Costituzione), impone al medesimo legislatore di emanare norme retroattive nel rispetto di una serie di limiti generali, enucleati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, *“attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo*

Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico..." (Corte Cost. 29.05.2013 n. 103);

- L'affidamento ingenerato nell'Ateneo dalla mancata preventiva fissazione di un termine entro il quale procedere alla spesa dei fondi, pena la necessità di procedere al rimborso, come peraltro evidenziato dall'Unità Speciale nella citata nota, secondo cui *"le assegnazioni ... non risultano soggette a termini per il relativo utilizzo"*;
- L'affidamento ulteriormente generato dalla circostanza che la fase di avanzamento dell'impiego dei fondi sia stata costantemente monitorata dal MIUR, essendo obbligato l'Ateneo a trasmettere annualmente il modello P, con la descrizione della programmazione degli interventi, e trimestralmente il modello 1/bis, con l'attestazione, a firma del legale rappresentante, della fase di attuazione delle opere;
- Che, in seguito alla riconosciuta autonomia alle singole università, in forza della quale al Ministero è accordato solo un potere di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli Atenei, non sembra possa darsi rilievo al c.d. "criterio di efficienza" di cui all'art. 1, co. 7 della legge n. 331/85 (*"Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di revocare le assegnazioni disposte, qualora, entro otto mesi dal finanziamento delle opere, le istituzioni interessate non abbiano proceduto all'appalto dei lavori, con relativa consegna"*), essendo stato rilevato che la predetta previsione *"risulta abrogata in seguito alla legge n. 168/89 di istituzione del MURST (oggi MIUR)"* (v. deliberazione Corte dei Conti Sezione centrale di controllo – n. 14/2011/G dell'11.11.2011);

Visto

- la nota n. 4027/16 del MIUR - Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore;
- la nota n. 19938/16 dell'Unità Speciale Servizi tecnici, unitamente agli allegati ad essa acclusi;
- l'art. 43 del R.D. n. 1611/33 (*"Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato"*), ai sensi del quale la difesa e la rappresentanza in giudizio autorizzata delle Amministrazioni non statali è assunta dall'Avvocatura dello Stato, *"eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni"*;
- l'art. 87 del Regolamento d'Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato con D.R. n. 2437 del 22/9/2014, secondo cui *"L'Università promuove e resiste alle liti avvalendosi, di norma, dell'Avvocatura dello Stato o di propri professionisti iscritti all'Albo Speciale o, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, di avvocati del libero foro"*;

Ritenuto

- che, secondo quanto riferito nella nota n. 4027/16 del MIUR, gli esiti del monitoraggio effettuato per mezzo della medesima nota risultano finalizzati all'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 629, l. 208/15 e che *"i relativi importi, da quantificare in tale DM (entro il limite massimo complessivo per il sistema universitario statale di 30 milioni di euro), saranno considerati ai fini dell'assegnazione del FFO 2016"*;
- che si pone, pertanto, l'esigenza di valutare l'opportunità di impugnare tempestivamente il predetto provvedimento innanzi al Giudice Amministrativo, in ragione del notevole pregiudizio che potrebbe derivarne all'Ateneo in sede di definizione della quota di FFO 2016 e tenuto conto, d'altra parte, dei costi necessari a sostenere la lite e dell'eventualità di sopportare le spese di un'eventuale soccombenza;
- che, nel caso il Consiglio di Amministrazione si determini in ordine all'opportunità di impugnare il predetto provvedimento, risultando impossibile incaricare l'Avvocatura dello Stato della difesa per il conflitto di interessi emergente, sussisterebbe l'urgenza di affidare il mandato ad un avvocato del libero foro, considerati i perentori termini di decadenza previsti;

Tutto ciò premesso,

Propone

1. che il Consiglio di Amministrazione deliberi circa l'opportunità di impugnare innanzi al TAR competente la nota n. 4027/16 del MIUR - Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore – al fine di evitare il pregiudizio derivante all'Università dall'applicazione dell'art. 1, c. 628 e 629, della l. n. 208/15, nei termini precisati nella medesima nota;
2. che il Consiglio, nel caso intenda procedere per le vie legali, individui un Avvocato del libero foro cui affidare il mandato di assumere la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Università degli Studi di Messina, determinandosi, nel caso, un conflitto d'interessi con lo Stato e la conseguente impossibilità di affidare l'incarico alla Difesa Erariale;
3. che i compensi dell'Avvocato eventualmente incaricato siano imputati al capitolo di bilancio delle spese legali, dovendo essere liquidati, con separato provvedimento, in ragione dell'attività svolta, tenendo conto dei valori minimi per la determinazione dei compensi professionali previsti dal D.M. 55/2014.

Allegati:

- 1) nota prot. 4027 del MIUR;
- 2) nota prot. 19938 dell'U. Speciale Servizi Tecnici;

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione dell'8 aprile 2016, punto XX


Oggetto: INCARICO ESTERNO RICORSO AL TAR PROVVEDIMENTO MIUR PROT. 4027 DEL 22.3.2013 ART. 1 COMMI 628-630 LEGGE 28/12/2015 N. 208

Visti e attestati di legittimità


Attestato di regolarità tecnica

Il sottoscritto Domenico Donato, Responsabile della struttura, attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di deliberazione di cui sopra.

Il redattore della proposta
Responsabile dell'Unità operativa Contenzioso
amministrativo e penale
d.ssa Dorotea Fazio



Il responsabile della struttura proponente
Responsabile dell'Unità organizzativa Affari legali e
Contenzioso
avv. Domenico Donato



Attestato di regolarità contabile e copertura finanziaria

Il sottoscritto, Responsabile del Dip. Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui sopra.

Messina, _____

Il Responsabile Dip. Amm/vo Organizzazione
e Gestione Risorse Finanziarie

